

**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 luglio 2010 (16.07)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0140 (COD)**

**11962/1/10
REV 1**

**EF 76
ECOFIN 438
SURE 31
CODEC 665**

NOTA

della:	presidenza
alle:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il comitato europeo per il rischio sistemico - Compromesso della presidenza

Si trasmette, per le delegazioni, un testo di compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto a seguito del Consiglio ECOFIN.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che
istituisce il comitato europeo per il rischio sistemico**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione¹,
visto il parere della Banca centrale europea²,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato⁴,
considerando quanto segue:

- (1) La stabilità finanziaria è un presupposto necessario affinché l'economia reale fornisca posti di lavoro, credito e crescita. La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita a prevedere gli sviluppi macroprudenziali avversi né ad evitare l'accumularsi di rischi eccessivi all'interno del sistema finanziario.

¹ GU C ... del ..., pag.

² Decisione XXXX.

³ GU C ... del ..., pag.

⁴ GU C ... del ..., pag.

(1bis) Il Parlamento europeo ha ripetutamente esortato a rafforzare la parità di condizioni tra tutti gli attori a livello dell'Unione sottolineando al contempo le notevoli carenze della vigilanza dell'Unione su mercati finanziari sempre più integrati (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione",¹ del 25 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea,² dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco,³ del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity,⁴ del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza,⁵ del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)⁶ e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito)⁷.

1 GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

2 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

GU C 175 E del 10.7.2008, pag. xx.

4 GU C 8 E del 14.01.10, pag. 26.

5 GU C 9 E del 15.01.10, pag. 48.

6 Testi approvati, P6_TA(2009)0251.

7 Testi approvati, P6_TA(2009)0279.

- (2) Nel novembre del 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di alto livello presieduto da Jacques de Larosière (il "gruppo Larosière") di formulare raccomandazioni ai fini del rafforzamento delle disposizioni europee di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.
- (3) Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (relazione Larosière), il gruppo Larosière ha tra l'altro raccomandato l'istituzione di un organismo a livello dell'Unione incaricato di sorvegliare il rischio nell'intero sistema finanziario.
- (4) Nella comunicazione "Guidare la ripresa in Europa" del 4 marzo 2009 la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni del gruppo Larosière. Nella riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell'UE e sull'uso della relazione del gruppo Larosière quale base dei lavori.
- (5) Nella sua comunicazione "Vigilanza finanziaria europea" del 27 maggio 2009 la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell'Unione, che prevedono in particolare la creazione di un comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l'intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE "debba fornire al CERS supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l'altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali". Il sostegno fornito dalla BCE al CERS e i compiti conferiti e assegnati a quest'ultimo dovrebbero lasciare impregiudicato il principio di indipendenza della BCE nello svolgimento delle proprie funzioni conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(5bis) Data l'integrazione dei mercati finanziari internazionali, si rende necessario un forte impegno da parte dell'Unione a livello globale. Il CERS dovrebbe avvalersi della competenza di un comitato scientifico ad alto livello e assumersi tutte le responsabilità globali necessarie per assicurare che la voce dell'Unione si faccia sentire in questioni riguardanti la stabilità finanziaria, segnatamente in stretta cooperazione con il Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e tutti i partner del gruppo dei venti (G20).

(5ter) Il CERS dovrebbe contribuire tra l'altro ad attuare le raccomandazioni rivolte al G20 dall'FMI, dall'FSB e dalla Banca dei regolamenti internazionali (BRI).

(5quater) La relazione sull'orientamento per valutare l'importanza sistemica degli istituti finanziari afferma altresì che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell'ambiente economico; sarà anche condizionata dall'infrastruttura finanziaria e dalle disposizioni in materia di gestione delle crisi, nonché dalla capacità di far fronte a fallimenti quando si producono. Gli istituti possono essere sistemicamente importanti per i sistemi finanziari e le economie locali, nazionali o internazionali. I criteri fondamentali per contribuire a identificare l'importanza sistemica di mercati e istituti sono la dimensione (il volume dei servizi finanziari forniti dalla singola componente del sistema finanziario), la sostituibilità (la misura in cui altre componenti del sistema possono fornire gli stessi servizi in caso di fallimento) e l'interconnettività (collegamenti con altre componenti del sistema). Una valutazione basata su questi tre criteri dovrebbe essere completata da un riferimento alle vulnerabilità finanziarie, alla capacità del quadro istituzionale di affrontare fallimenti finanziari e tener conto di un'ampia gamma di elementi supplementari, tra i quali la complessità delle strutture specifiche e dei modelli di business, il livello di autonomia finanziaria, l'intensità e l'ambito della vigilanza, la trasparenza delle disposizioni e dei collegamenti finanziari che possono incidere sul rischio globale degli istituti.

(5 quinquies) Il compito del CERS dovrebbe essere quello di monitorare e di valutare in tempi normali il rischio sistemico al fine di mitigare l'esposizione del sistema al rischio di fallimento delle componenti sistemiche e di aumentare la resilienza del sistema finanziario ai traumi. A tal riguardo il CERS dovrebbe assicurare stabilità finanziaria e mitigare le ripercussioni negative sul mercato interno e l'economia reale. Al fine di realizzare i propri obiettivi, il CERS dovrebbe analizzare tutte le informazioni pertinenti.

(6) Gli attuali dispositivi dell'Unione europea attribuiscono troppo poca importanza alla vigilanza macroprudenziale e alle interconnessioni tra gli sviluppi nell'ambiente macroeconomico in generale e nel sistema finanziario. La responsabilità dell'analisi macroprudenziale continua ad essere frammentata ed esercitata da diverse autorità a differenti livelli e non esiste alcun meccanismo volto a garantire che i rischi macroprudenziali siano adeguatamente individuati e che le segnalazioni e le raccomandazioni siano emesse e formulate in maniera chiara, né che venga dato loro un seguito concreto. Un funzionamento corretto dei sistemi finanziari nell'Unione e a livello mondiale e l'attenuazione delle minacce ai medesimi richiedono una maggiore coerenza tra microvigilanza e macrovigilanza.

(6bis) Questo sistema di macrovigilanza di nuova concezione richiede una leadership credibile e di alto profilo. Pertanto, dati il suo ruolo chiave e la sua credibilità internazionale e interna e nello spirito della relazione Larosière, il presidente della BCE dovrebbe presiedere il CERS. Inoltre, i requisiti di rendicontazione dovrebbero essere rafforzati e gli organismi del CERS dovrebbero essere in grado di basarsi su un'ampia gamma di competenze, esperienze e pareri.

(6ter) La relazione Larosière afferma inoltre che la vigilanza macroprudenziale non ha senso se non riesce a incidere in qualche modo sulla vigilanza al livello micro, mentre la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al livello macro.

(6 quater) È opportuno istituire un sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), che riunisca gli attori impegnati nella vigilanza finanziaria a livello tanto nazionale quanto di Unione e che funga da rete. In virtù del principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti aderenti all'ESFS collaboreranno con fiducia e pieno rispetto reciproco, assicurando in particolare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili. A livello dell'Unione la rete dovrebbe comprendere il CERS e tre autorità di microvigilanza: l'Autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n./2010, l'Autorità europea di vigilanza, per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (UE) n./2010 e l'Autorità europea di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (UE)

- (7) L'Unione europea necessita di un organismo specifico responsabile della vigilanza macroprudenziale in tutto il sistema finanziario dell'UE, che identifichi i rischi per la stabilità finanziaria e, laddove necessario, emetta segnalazioni e raccomandi l'adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Di conseguenza il comitato europeo per il rischio sistemico dovrà essere istituito come organismo indipendente, competente in tutti i settori finanziari e sistemi di garanzia. Esso dovrebbe essere incaricato di esercitare la vigilanza macroprudenziale a livello europeo e non dovrebbe avere personalità giuridica.
- (7bis) Il CERS dovrebbe essere composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo, da un segretariato, da un comitato tecnico consultivo e da un comitato scientifico consultivo. L'istituzione di un comitato tecnico consultivo dovrebbe tener conto delle strutture esistenti onde evitare duplicazioni.
- (8) Il CERS dovrebbe emettere segnalazioni e, laddove ritiene necessario, formulare raccomandazioni di natura generale riguardo all'intera Unione europea, a singoli Stati membri o gruppi di Stati membri, che contengano un termine per l'adozione dei provvedimenti richiesti.
- (8bis) Il CERS dovrebbe elaborare un codice cromatico onde consentire alle parti interessate di valutare meglio la natura del rischio.
- (8ter) Se il CERS individua un rischio che può seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, dovrà informarne senza indugio il Consiglio. Qualora il CERS ritenga che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, contatterebbe il Consiglio fornendo una valutazione della situazione. Il Consiglio valuterebbe l'opportunità di adottare una decisione destinata alle autorità di vigilanza europea constatando l'esistenza di una situazione d'emergenza. A tale riguardo è della massima importanza prestare una doverosa attenzione alla riservatezza.

- (9) Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovranno essere trasmesse anche al Consiglio e, se necessario, all'Autorità bancaria europea (EBA) istituita con regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, all'Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio dovrebbero essere preparate dal comitato economico e finanziario (CEF) conformemente al ruolo conferitogli dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per preparare i lavori del Consiglio e fornirgli consulenza in tempo utile, il CEF dovrebbe essere informato regolarmente e dovrebbe ricevere il testo delle segnalazioni e raccomandazioni non appena queste sono adottate.
- (10) Sulla base di relazioni che ha ricevuto dai destinatari delle sue raccomandazioni, il CERS dovrà inoltre verificarne l'osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovranno agire di conseguenza e fornire adeguate giustificazioni in caso di inazione (meccanismo "act or explain", "agisci o spiega"). Il CERS, se ritiene inadeguata la risposta, ne informa i destinatari, il Consiglio e, ove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate.
- (11) È opportuno che il CERS decida, su base individuale e previa informazione del Consiglio con sufficiente anticipo affinché questo possa reagire, se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, tenendo presente che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni.
- (12) È opportuno che il CERS presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo almeno una volta l'anno e più spesso in caso di turbolenze finanziarie diffuse. All'occorrenza, il Parlamento europeo e il Consiglio potrebbero invitare il CERS a esaminare questioni specifiche relative alla stabilità finanziaria.

- (13) A motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità nel settore della stabilità finanziaria, le banche centrali nazionali e la BCE dovranno svolgere un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale. Le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere coinvolte in modo che possano fornire le rispettive conoscenze specifiche. La partecipazione delle autorità di vigilanza microprudenziale ai lavori del CERS è essenziale per garantire che la valutazione del rischio macroprudenziale sia basata su informazioni complete e precise circa l'evoluzione del sistema finanziario. Di conseguenza, i presidenti delle autorità europee di vigilanza dovranno essere membri con diritto di voto. Un rappresentante delle competenti autorità nazionali di ogni Stato membro dovrebbe partecipare alle riunioni del consiglio generale senza diritto di voto. In uno spirito di apertura quindici persone indipendenti dovrebbero fornire al CERS conoscenze specialistiche esterne attraverso il comitato scientifico consultivo.
- (14) La partecipazione di un membro della Commissione contribuirà a creare un legame con la vigilanza macroeconomica e finanziaria dell'Unione europea, mentre la presenza del presidente del CEF rifletterà il ruolo svolto dai ministri delle finanze e dal Consiglio nella salvaguardia della stabilità finanziaria e nell'esercizio della vigilanza economica e finanziaria.
- (15) È indispensabile che i membri del CERS svolgano i loro compiti con imparzialità e prendano in considerazione unicamente la stabilità finanziaria dell'Unione europea nel suo insieme. Nel caso in cui non si possa pervenire a un consenso, il voto sulle segnalazioni e raccomandazioni in seno al CERS non dovrà essere ponderato e in linea di massima le decisioni dovranno essere prese a maggioranza semplice.
- (16) L'interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un'ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. Questi rischi sistemici comprendono i rischi di perturbazione dei servizi finanziari causati da una compromissione significativa di tutte le parti o di parti del sistema finanziario dell'Unione che potenzialmente possono avere serie conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale. Qualsiasi tipo di istituto e intermediario, mercato, infrastruttura e strumento finanziario può avere importanza sistemica. Il CERS dovrà pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mantenendo nel contempo, se necessario, la riservatezza di tali dati.

- (16bis) Le misure per la raccolta di informazioni stabilite nel presente regolamento sono necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS e dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) nel settore delle statistiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.
- (17) Gli operatori di mercato possono contribuire utilmente alla comprensione delle evoluzioni del sistema finanziario. Laddove necessario, il CERS dovrà pertanto consultare i soggetti del settore privato (rappresentanti del settore finanziario, associazioni di consumatori, gruppi di utenti del settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione europea, ecc.) dando loro un'equa possibilità di esprimere le loro osservazioni.
- (18) Data l'integrazione dei mercati finanziari internazionali e il rischio di contagio delle crisi finanziarie, il CERS dovrà coordinarsi con il Fondo monetario internazionale e con il Consiglio per la stabilità finanziaria di recente costituzione, che dovrebbero emettere segnalazioni tempestive in merito ai rischi macroprudenziali a livello mondiale.
- (19) La creazione del CERS dovrebbe direttamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno. La vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario da parte dell'Unione costituisce parte integrante delle nuove disposizioni generali in materia di vigilanza all'interno dell'Unione, dal momento che l'aspetto macroprudenziale è strettamente legato ai compiti di vigilanza microprudenziale affidati alle autorità europee di vigilanza. Tutte le parti interessate avranno la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie transfrontaliere solo se si adotteranno disposizioni che riconoscano adeguatamente l'interdipendenza tra i rischi microprudenziali e macroprudenziali. Il CERS dovrà monitorare e valutare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme. Affrontando tali rischi, il CERS contribuirebbe direttamente a una struttura di vigilanza integrata da parte dell'Unione, necessaria per promuovere l'adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti da parte degli Stati membri, evitando così divergenze di approccio e migliorando il funzionamento del mercato interno.

(19 bis) La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04 (Regno Unito c. Parlamento europeo e Consiglio)¹ ha riconosciuto che l'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 114 del TFUE), riguardante l'adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, costituisce una base giuridica appropriata per l'istituzione di "un organismo dell'Unione europea incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione" se i compiti conferiti a tale organismo sono strettamente connessi all'oggetto degli atti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Il CERS contribuisce alla stabilità finanziaria necessaria all'ulteriore integrazione finanziaria del mercato interno monitorando i rischi sistemici e emettendo segnalazioni e raccomandazioni laddove opportuno. Tali compiti sono strettamente connessi agli obiettivi della legislazione dell'Unione europea relativa al mercato interno dei servizi finanziari. Il CERS dovrebbe pertanto essere istituito sulla base dell'articolo 114 del TFUE.

(20) Poiché l'integrazione dei mercati finanziari europei non permette agli Stati membri di condurre in maniera sufficiente una vigilanza macroprudenziale efficace del sistema finanziario nell'Unione europea, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20 bis) Come suggerito nella relazione de Larosière, è necessario un approccio graduale ed è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio effettuino entro il *... un esame completo del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), del CERS e delle autorità europee di vigilanza;

* *GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ p.to 44 - non ancora pubblicata.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione

1. È istituito un comitato europeo per il rischio sistemico, (European Systemic Risk Board, ESRB), in prosieguo "CERS", con sede a Francoforte.
2. Il CERS forma parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), la cui funzione è quella di assicurare la vigilanza del sistema finanziario dell'Unione.
3. Fanno parte dell'ESFS:
 - a) il CERS;
 - b) l'Autorità di vigilanza europea (valori e mercati), istituita con regolamento (UE) n./2010 [ESMA];
 - c) l'Autorità di vigilanza europea - Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA];
 - d) l'Autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n./2010 (EBA);
 - e) il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee istituito dall'articolo 40 di ciascun regolamento (UE) n. .../... [EBA], n. .../... [ESMA], n. .../...[EIOPA];

- f) le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA], all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA] e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA];
4. In virtù del principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti aderenti all'ESFS collaborano con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare per assicurare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "istituto finanziario", qualsiasi impresa disciplinata dalla legislazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento [CE n. xx/2009 (EBA)], regolamento [CE n. xx/2009 (ESMA)] e regolamento [CE n. xx/2009 (EIOPA)], o altra impresa o entità nell'Unione europea la cui attività principale è di natura simile;
- b) "sistema finanziario", tutti gli istituti, i mercati, i prodotti e le infrastrutture di mercato finanziari;
- c) "rischio sistemico", un rischio di perturbazione del sistema finanziario potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l'economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari possono potenzialmente rivestire un'importanza sistemica.

Articolo 3

Finalità, obiettivi e compiti

1. Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all'Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'UE che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto dell'evoluzione macroeconomica, in modo da evitare periodi di turbolenza finanziaria diffusa e partecipare al corretto funzionamento del mercato interno garantendo pertanto che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.
2. Ai fini del paragrafo 1, il CERS è incaricato di quanto segue:
 - a) definire, e/o raccogliere nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti e necessarie per gli obiettivi di cui al paragrafo 1;
 - b) identificare e classificare i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità;
 - c) emettere segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati significativi, e, ove opportuno, renderle pubbliche;
 - d) raccomandare l'adozione di misure correttive in risposta ai rischi identificati e, laddove opportuno, renderle pubbliche;
 - e) emettere una segnalazione riservata destinata al Consiglio se il CERS ritiene che possa verificarsi una situazione d'emergenza definita all'articolo 10 del regolamento (UE) n. .../... [ESMA], del regolamento (UE) n. .../...[EIOPA] e del regolamento (UE) n. .../... [EBA]. Il CERS fornisce un'analisi della situazione in modo che il Consiglio possa stabilire la necessità di adottare una decisione destinata alle autorità europee di vigilanza che constati l'esistenza di una situazione di emergenza;

- f) monitorare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;
- g) collaborare strettamente con tutte le altre parti dell'ESFS e, laddove opportuno, fornire alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; in particolare il CERS, in collaborazione con le autorità di vigilanza europee, sviluppa un approccio comune per identificare e misurare il rischio sistemico imputabile agli istituti finanziari, compresi, nel caso, indicatori quantitativi e qualitativi;
- h) partecipare, ove opportuno, al comitato congiunto;
- i) coordinarsi con le organizzazioni finanziarie internazionali, in particolare con il Fondo monetario internazionale e con il consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale;
- j) svolgere altri compiti connessi come specificato nella legislazione dell'Unione europea.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE

Articolo 4

Struttura

1. Il CERS è composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato tecnico consultivo e un comitato scientifico consultivo.
2. Il consiglio generale prende le decisioni necessarie a garantire l'assolvimento dei compiti affidati al CERS.
3. Il comitato direttivo assiste il CERS nel processo decisionale preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l'andamento dei lavori in corso in seno al CERS.
4. Il segretariato è responsabile della gestione corrente del CERS. In conformità al regolamento (UE) n. .../2010[CERS] del Consiglio e sotto la direzione del presidente del consiglio generale, fornisce al CERS assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevata qualità. Si avvale altresì della consulenza tecnica delle autorità europee di vigilanza, delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza nazionali.
5. Il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo di cui agli articoli 12 e 12bis forniscono consulenza e assistenza al CERS su questioni inerenti ai lavori di quest'ultimo che rientrano nelle loro rispettive competenze.

Articolo 5

Presidenza

1. Il presidente del CERS è eletto, **per un periodo di cinque anni, da e tra i membri del consiglio generale del CERS, membri altresì del consiglio generale della BCE.**
 - a) Il primo vicepresidente è eletto dai e tra i membri del consiglio generale della BCE per un mandato di cinque anni, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri in generale e tra quelli appartenenti e non appartenenti alla zona euro. Il mandato è rinnovabile una volta.
 - b) Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto designato conformemente all'articolo XX dei regolamenti ...
 - c) Il presidente e il primo vicepresidente illustrano al Parlamento europeo, durante un'audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.
2. Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.
3. Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, i vicepresidenti, in ordine gerarchico, assicurano la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo.
4. Se il mandato del membro del consiglio generale della BCE eletto primo vicepresidente termina prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il primo vicepresidente non è più in grado di assolvere ai suoi compiti, in conformità al paragrafo 1, lettera a) si procede all'elezione di un nuovo primo vicepresidente.
5. Il presidente rappresenta il CERS all'esterno.

Articolo 6
Consiglio generale

1. I membri del consiglio generale con diritto di voto sono:
 - a) il presidente e il vicepresidente della BCE;
 - b) i governatori delle banche centrali nazionali;
 - c) un membro della Commissione europea;
 - d) il presidente dell'Autorità bancaria europea;
 - d) il presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;
 - f) il presidente dell'Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari;
 - g) il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo.
2. I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:
 - a) un rappresentante di alto livello per Stato membro delle competenti autorità nazionali di vigilanza, conformemente al paragrafo 3;
 - b) il presidente del Comitato economico e finanziario.
3. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza, i rispettivi rappresentanti di alto livello partecipano a turno in funzione delle questioni discusse, a meno che le autorità nazionali di vigilanza non abbiano concordato un rappresentante comune.
4. Il consiglio generale adotta il regolamento interno del CERS.

Articolo 7
Imparzialità

1. Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri di quest'ultimo eseguono i loro compiti in tutta imparzialità e soltanto nell'interesse dell'Unione europea in generale. Non chiedono né accettano istruzioni da Stati membri, istituzioni comunitarie o altri organismi pubblici o privati.
- 1 bis. I membri del consiglio generale (con e senza diritto di voto) non possono svolgere funzioni nel settore finanziario.
2. Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione europea né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del CERS nell'esecuzione dei loro compiti.

Articolo 8
Segreto professionale

1. I membri del consiglio generale del CERS e il personale che lavora, o ha lavorato per quest'ultimo (compreso il relativo personale delle banche centrali, del comitato scientifico consultivo, del comitato tecnico consultivo, delle autorità europee di vigilanza e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri), sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto d'ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni.
2. Le informazioni ricevute dai membri del CERS possono essere usate unicamente nel corso dell'esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 3, paragrafo 2.

3. Fatti salvi l'articolo 16 e i casi penalmente rilevanti, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.
4. Il CERS concorda e mette in atto, insieme alle autorità europee di vigilanza, le procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli.

Articolo 9

Riunioni del consiglio generale

1. Almeno quattro volte l'anno il consiglio generale si riunisce in seduta plenaria su convocazione del suo presidente. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del presidente del consiglio generale o su richiesta di almeno un terzo dei membri con diritto di voto.
2. Ogni membro presenzia personalmente le sedute del consiglio generale e non può farsi rappresentare.
3. In deroga al paragrafo 2, un membro che non possa partecipare alle sedute per un periodo di almeno tre mesi può nominare un sostituto. Detto membro può altresì essere sostituito da una persona designata formalmente in conformità alle norme in materia di sostituzione temporanea dei rappresentanti vigenti in seno all'istituto interessato.
- 3 bis. Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di organizzazioni finanziarie internazionali che svolgono attività direttamente collegate ai compiti del CERS.
4. La partecipazione ai lavori del CERS può essere aperta ai rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi del SEE. Possono essere adottate modalità che precisano in particolare la natura, l'ambito di applicazione e gli aspetti procedurali della partecipazione di tali paesi ai lavori del CERS. Tali modalità possono disporre la rappresentanza, su base individuale, in veste d'osservatore presso il consiglio generale.
5. Le riunioni hanno carattere di riservatezza.

Articolo 10

Modalità di voto in seno al consiglio generale

1. Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto.
 2. Fatte salve le procedure di voto di cui all'articolo 18, paragrafo 1, il consiglio generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti con diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
 3. Affinché il voto in seno al consiglio generale sia valido è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri con diritto di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni con un quorum pari a un terzo. Il regolamento interno stabilisce gli opportuni tempi di notifica per la convocazione di una riunione straordinaria.
- 3 bis. In deroga al paragrafo 2, è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti per una raccomandazione o per emettere una segnalazione o una raccomandazione pubblica.

Articolo 11

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da:
 - a) il presidente del CERS;
 - b) il primo vicepresidente del CERS;
 - c) il vicepresidente della BCE;
 - d) altri quattro membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri della zona euro e quelli che non ne fanno parte. Questi sono eletti per un periodo di tre anni da e tra i membri del consiglio generale che sono anche membri del consiglio generale della BCE;

- e) un membro della Commissione europea;
- f) il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (per il settore bancario);
- g) il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali);
- h) il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (per i valori e i mercati mobiliari);
- i) il presidente del Comitato economico e finanziario.
- j) il presidente del comitato scientifico consultivo.

In caso di vacanza di seggio di un membro eletto del comitato direttivo, il consiglio generale procede all'elezione di un nuovo membro.

2. Il comitato direttivo si riunisce in seduta su convocazione del suo presidente almeno quattro volte l'anno, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente può anche convocare riunioni ad hoc.

Articolo 12
Comitato scientifico consultivo

1. Il comitato scientifico consultivo è composto di 15 esperti che rappresentano un ampio ventaglio di competenze e di esperienze, proposti dal comitato direttivo e approvati dal consiglio generale per un mandato di 4 anni, rinnovabile.
2. Il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del consiglio generale.
3. Su richiesta del presidente del consiglio generale il comitato esegue i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5.
4. Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato scientifico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle riunioni.
5. Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli attori del mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo conto delle esigenze di riservatezza.
6. Il comitato scientifico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari per eseguire con successo i propri compiti.

Articolo 12 bis
Comitato tecnico consultivo

1. Il comitato tecnico consultivo è composto da:
 - a) un rappresentante di ogni banca centrale nazionale e un rappresentante della BCE;
 - b) un rappresentante per Stato membro della competente autorità nazionale di vigilanza;

- c) un rappresentante dell'Autorità bancaria europea;
- d) un rappresentante dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;
- e) un rappresentante dell'Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari;
- f) due rappresentanti della Commissione;
- g) un rappresentante del Comitato economico e finanziario.

Le autorità nazionali di vigilanza di ogni Stato membro scelgono un rappresentante presso il comitato. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza, i rispettivi rappresentanti di alto livello partecipano a turno in funzione delle questioni discusse, a meno che le autorità nazionali di vigilanza non abbiano concordato un rappresentante comune.

- 2. Il presidente e i due vicepresidenti del comitato tecnico consultivo sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del consiglio generale.
- 3. Su richiesta del presidente del consiglio generale il comitato esegue i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5.
- 4. Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato tecnico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle riunioni.
- 5. Il comitato tecnico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari per eseguire con successo i propri compiti.

Articolo 13

Altre fonti di consulenza

Nell'esecuzione dei propri compiti il CERS si avvale, laddove opportuno, dei pareri delle competenti parti interessate del settore privato.

Capo III

Compiti

Articolo 15

Raccolta e scambio di informazioni

1. IL CERS fornisce alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
2. Le autorità europee di vigilanza, il SEBC, la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e, in conformità alla legislazione dell'Unione europea, forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 2 dei regolamenti che istituiscono l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA il CERS può chiedere informazioni alle autorità europee di vigilanza, come regola in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.
4. Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo, il CERS si avvale innanzi tutto delle statistiche esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal sistema statistico europeo che dal SEBC.
5. Nel caso in cui le autorità europee di vigilanza non disponessero delle informazioni richieste o non dovessero metterle a disposizione a tempo debito, il CERS può richiederle al SEBC, alle autorità nazionali di vigilanza o alle autorità statistiche nazionali. Qualora le suddette autorità non disponessero delle informazioni, il CERS può richiederle allo Stato membro interessato, fatte salve le prerogative conferite rispettivamente al Consiglio, alla Commissione (Eurostat), alla BCE, all'Eurosistema e al SEBC in materia di statistiche e di rilevazione dei dati.

6. Se il CERS chiede informazioni non in forma sommaria o aggregata, la richiesta motivata indica perché le informazioni sui rispettivi singoli istituti finanziari siano ritenuti di importanza sistemica e necessari, alla luce della congiuntura di mercato.
7. Prima di ciascuna richiesta di informazioni che non sono in forma sommaria o aggregata, il CERS procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia garantito che la richiesta è giustificata e adeguata. Se l'autorità europea di vigilanza competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all'autorità europea di vigilanza competente, il destinatario della richiesta trasmette le informazioni in questione al CERS purché il destinatario abbia accesso legale alle informazioni pertinenti.

Articolo 16

Segnalazioni e raccomandazioni

1. In caso di individuazione di rischi significativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il CERS effettua segnalazioni e, laddove opportuno, raccomanda l'adozione di misure correttive e, ove opportuno, proposte legislative.
2. Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dal CERS in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all'intera Unione o ad uno o più Stati membri, oppure a una o più autorità europee o nazionali di vigilanza. In caso d'invio di segnalazioni o raccomandazioni ad una o più autorità di vigilanza, lo Stato membro interessato ne è tenuto al corrente. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l'adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa dell'Unione pertinente.

3. Le segnalazioni e raccomandazioni sono trasmesse contemporaneamente ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, secondo rigorose norme di riservatezza, al presidente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (ad personam), al Consiglio e alla Commissione e, se indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, sono altresì trasmesse alle autorità europee di vigilanza.
4. Al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi all'interno dell'economia europea e di classificare tali rischi in ordine di priorità, il CERS elabora, in collaborazione con l'ESFS, un sistema basato su un codice cromatico corrispondente a situazioni con diversi livelli di rischio.

Una volta definiti i criteri di detta classificazione, le segnalazioni e raccomandazioni emesse dal CERS indicheranno, in modo puntuale e ove opportuno, a quale categoria appartiene il rischio.

Articolo 17

Seguito dato alle raccomandazioni del CERS

1. Qualora una raccomandazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga indirizzata alla Commissione, ad uno o più Stati membri, ad una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano al CERS e al Consiglio i provvedimenti adottati per dar seguito alle raccomandazioni e forniscono adeguate giustificazioni in caso di inazione (meccanismo "act or explain", "agisci o spiega"). Il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, informa senza indugio delle risposte ricevute il presidente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (ad personam) e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza.
2. Qualora il CERS fosse del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite e che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, in base a rigorose norme di riservatezza il CERS ne informa i destinatari, il Consiglio, il presidente della commissione per i problemi economici monetari del Parlamento europeo (ad personam) e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate.

3. Qualora il CERS abbia preso una decisione ai sensi del paragrafo 2 su una raccomandazione resa pubblica in base alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, il Parlamento europeo può invitare il presidente del CERS a presentarla e il destinatario può decidere di partecipare a uno scambio di opinioni.

Articolo 18

Segnalazioni e raccomandazioni pubbliche

1. Il consiglio generale del CERS, dopo aver informato il Consiglio con sufficiente anticipo onde consentirgli di reagire, decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3 il quorum di due terzi è sempre d'applicazione per le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.
2. Laddove il consiglio generale del CERS decidesse di rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione ne informerà in anticipo il destinatario/i destinatari.
3. I destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni emesse dal CERS dovrebbero avere il diritto di rendere pubbliche le loro opinioni e motivazioni in risposta alla segnalazione e alla raccomandazione pubblicate dal CERS.
4. Qualora il consiglio generale del CERS decidesse di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il destinatario e, laddove opportuno, il Consiglio, il presidente della commissione per i problemi economici monetari del Parlamento europeo e le autorità europee di vigilanza prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni

1. Almeno una volta l'anno, ma più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, il presidente del CERS è invitato ad un'audizione annuale dinanzi al Parlamento europeo in occasione della pubblicazione annuale della relazione del CERS al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali audizioni sono effettuate in un diverso contesto rispetto a quello del dialogo monetario tra il Parlamento europeo e il Presidente della BCE.
- 1 bis. Le relazioni di cui al presente articolo contengono le informazioni che, conformemente all'articolo 18, il Consiglio generale del CERS decide di rendere pubbliche. Tali relazioni sono rese pubbliche.
2. Su invito del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione il CERS esamina altresì questioni specifiche.
- 2 bis. Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del CERS di partecipare ad un'audizione delle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Articolo 20
Clausola di riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base di una relazione ricevuta dalla Commissione tre anni dopo la sua entrata in vigore e, dopo aver ricevuto il parere della BCE e delle autorità europee di vigilanza, determinano se la missione e l'organizzazione del CERS necessitano di modifiche.

Articolo 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente